



COMUNE DI STINTINO

Servizio Tecnico 1 – Settore Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO DEL COMUNE DI STINTINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 1

VISTO il Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ed il Regolamento sui LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice;

In esecuzione della determinazione dell'Area Tecnica 1 n. 166/LAV del 21/09/2018

RENDE NOTO

Che il Servizio scrivente intende procedere all'istituzione ed alla tenuta, in modalità digitale, dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri incarichi di progettazione e connessi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e b) e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nonché con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e n.4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

ART. 1.

Oggetto dell'avviso

Attraverso l'istituzione del suddetto elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

L'elenco sarà suddiviso in due sezioni per le seguenti fasce di importo:

- ❖ **Sezione 1: Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;**
- ❖ **Sezione 2: Fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.**

L'elenco verrà utilizzato con le seguenti modalità:

Sezione 1: Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge:

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro potranno essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n. 1 e n. 4. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

L'affidamento diretto è disposto previo accertamento – effettuato secondo le modalità di cui alle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2 del Codice). Ove ritenuto necessario, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto, potranno essere consultati due o più operatori economici. Analogamente il competente responsabile del Procedimento potrà procedere mediante procedura negoziata prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Sezione 2: Fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge:

Per gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro si procederà mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice; l'invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4.

**ART. 2.
Tipologie di incarichi**

2.1 L'Amministrazione generalmente necessita di affidare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria afferenti al seguente elenco:

- 0000 - pianificazione
- 0001 - redazione di studi di fattibilità
- 0002 - progettazione
- 0003 - direzione lavori
- 0004 - coordinamento sicurezza - duvri
- 0005 - collaudo statico
- 0006 - collaudo tecnico amministrativo
- 0007 - verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016
- 0008 - indagini, relazioni e verifiche specialistiche
- 0009 - rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006
- 0010 - redazione di progetti illuminotecnici
- 0011 - consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza...
- 0012 - consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto
- 0013 - consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA, VIS, VAS, AIAS
- 0014 - consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica
- 0015 - analisi e rappresentazione territoriale attraverso sistemi informativi geografici
- 0016 - consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero
- 0017 - consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici
- 0018 - consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera
- 0019 - stime, valutazioni e rilievi
- 0021 - supporto al rup
- 0022 - espropri
- 0023 - rilievi topografici e pratiche catastali
- 0024 - direttore dell'esecuzione
- 0025 - certificazioni energetiche

Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e classificazioni dei servizi di cui al D.M. 17/06/2016.

Pertanto, entrambi gli elenchi prevedono l'iscrizione dell'operatore economico per le categorie all'interno di ciascuna tipologia di incarico, ad eccezione delle tipologie per le quali non sono previste divisioni in categorie e classificazioni;

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3. Soggetti ammessi

Sono ammessi ad essere iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale come di seguito specificati:

- a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
- b) possesso dei requisiti professionali previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016;
- c) iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.lgs. 02 agosto 2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
- d) iscrizione al competente ordine professionale;
- e) insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage: *dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2*);
- f) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza;
- g) le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 DPR 207/2010;
- h) le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 DPR 207/2010;
- i) i consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del D.lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati;

Per l'iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti obbligatori:

- ❖ Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D.lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;
- ❖ per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione i professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008;
- ❖ Collaudo Statico: iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- ❖ Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- ❖ Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016;
- ❖ Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;
- ❖ Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.;

E' vietata al professionista la contemporanea richiesta d'iscrizione come singolo, come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- ❖ abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
- ❖ non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione appaltante;
- ❖ non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 s.m.i. nello svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti;

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Non è ammessa l'iscrizione dei soggetti per i quali sussistono:

- ❖ cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- ❖ cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o le condizioni di cui all'art. 53, co. 16- ter del D.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ❖ pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 75 D.lgs. 50/2016;
- ❖ provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio della professione;
- ❖ irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente legislazione;
- ❖ divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).

ART. 4

Procedura per la formazione dell'elenco dei professionisti in modalità digitale e documentazione necessaria all'iscrizione

L'Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici, fruibile mediante apposita sezione del sito "www.comune.stintino.ss.it – Elenchi Professionisti", ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione on-line, ovvero:

- allegato A) Istanza di iscrizione (generata automaticamente dal sistema);
- allegato B) Dichiarazione requisiti generali e speciali;
- allegato C) Comunicazione variazioni;
- allegato D) Patto d'integrità;

Tutta la documentazione deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente da:

- ❖ in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- ❖ in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile, dal legale rappresentante degli stessi.

Non sono ammesse domande in forma cartacea.

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC): tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura d'iscrizione nell'elenco dei professionisti avverranno esclusivamente tramite PEC.

ART. 5

Modalità di iscrizione

L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:

- ❖ accedere alla sezione "Registrati" della pagina web "Elenchi professionisti" e completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata ai professionisti;

- ❖ una volta ottenute la username e la password di accesso, accedere all'area riservata agli operatori registrati e selezionare l'albo di interesse nella sezione contenente i bandi ed avvisi di iscrizione ad elenchi operatori economici. Procedere quindi con la formulazione della domanda di iscrizione all'elenco scelto, fornendo al sistema le informazioni richieste;

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.

Si precisa che:

- ❖ il precedente elenco cartaceo, costituito sulla base del previgente Codice dei Contratti, perderà automaticamente validità dalla data di pubblicazione del presente avviso; si rende pertanto necessario che anche gli operatori economici ivi iscritti presentino domanda di iscrizione nel nuovo Elenco secondo le modalità previste nel presente Avviso; parimenti, gli operatori economici che abbiano presentato istanza prima della data di pubblicazione del presente Avviso, e che non siano ancora iscritti, dovranno produrre nuova domanda di iscrizione nel rispetto delle modalità previste al presente articolo.
- ❖ La formazione dell'Elenco non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad indire procedure di affidamento, poiché queste ultime vengono avviate sulla base di scelte programmatiche del Comune di Stintino e secondo i sistemi di affidamento individuati di volta in volta, nel rispetto della vigente normativa.
- ❖ E' facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche operatori non iscritti nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei servizi da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori.

ART. 6

Durata dell'iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.

L'iscrizione all'elenco dei professionisti ha validità permanente, previo rinnovo annuale.

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito www.comune.stintino.ss.it unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, i professionisti devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato un alert automatico via PEC per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, l'elenco delle categorie e attività prestazionali di proprio interesse nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

L'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.

ART. 7

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione.

L'amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione dei professionisti pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità contenute nel presente avviso pubblico.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando all'uopo un

5

congruo termine per provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

L'elenco verrà approvato mediante apposita determinazione del Servizio Tecnico 1.

L'Amministrazione si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell'elenco dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.

In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche quanto dichiarato ai fini dell'inserimento nell'elenco ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti tecnici attestati dal professionista, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, non si procederà all'affidamento dell'incarico assegnato, e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'Elenco e la denuncia alle autorità competenti.

La costituzione dell'elenco di cui al presente avviso, a decorrere dalla prima pubblicazione, sostituisce integralmente i precedenti Elenchi di professionisti approvati dal Comune di Stintino.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nei seguenti casi:

- ❖ sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco ed in particolare nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- ❖ mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione delle verifiche espletate dall'Amministrazione secondo quanto indicato al precedente art. 6, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- ❖ mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco, come disciplinato dall'art. 6;
- ❖ mancata risposta a tre inviti nel biennio;
- ❖ quando l'iscritto sia incorso in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- ❖ mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
- ❖ cessazione dell'attività.
- ❖ per formale richiesta dell'interessato.

L'Amministrazione prima di procedere alla cancellazione invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

ART. 9 Tutela della riservatezza.

I dati personali delle ditte che presenteranno domanda per l'iscrizione all'elenco saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", per la parte ancora in vigore. Saranno in particolare adottate le misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

ART. 10 Pubblicità.

L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Stintino www.comune.stintino.ss.it, e conterrà per ciascuna impresa i seguenti dati:

- ❖ Ragione o denominazione sociale
- ❖ Sede sociale
- ❖ P.IVA e/o Codice Fiscale

Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati:

- ❖ all'Albo Pretorio informatico del Comune di Stintino.
- ❖ sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.stintino.ss.it nella sezione "amministrazione trasparente".
- ❖ sul sito della Regione Sardegna.
- ❖ sul sito <http://www.serviziocontrattipubblici.it>

Il presente avviso ed i relativi allegati viene inoltre trasmesso per opportuna conoscenza agli Ordini ed ai Collegi professionali competenti.

ART. 11 Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'arch. Paolo Greco – 079/522023.

Il Responsabile per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è individuato nella persona dell'istr. amm.vo Luisa Silvia Mercurio – 079/522020.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Tecnico 1:

- ❖ tel. 079/522020-23-24
- ❖ email: areatecnica1@comune.stintino.ss.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico 1
Arch. Paolo Greco